



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Sezione penale composta dai magistrati:

Presidente dott. TOMMOLINI MARINA

Consigliere dott. BELLUCCI CECILIA

Consigliere dott. MORICONI CARLA

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal dott. **BELLUCCI CECILIA**

Intesi il Pubblico ministero dr. GUBINELLI e i difensori.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

SARONNE GIOVANNI

LIBERO - GIÀ
CONTUMACE

n. TRECATE (NO) il 10/05/1937 ed elett.te dom.to in ANCONA Via
CALATAFIMI n°2 c/o l'Avv. Giacomo VETTORI

difeso da Giacomo VETTORI di ANCONA Via CALATAFIMI n°2
(PRESENTE) e da Domenico PULITANO di MILANO Via B.DI
SAVOIA n°9 (ASSIEME) entrambi dif.ri di fiducia

BELLUCCI FRANCO

LIBERO - PRESENTE

n. CASCINA (PI) il 10/05/1948 ed elett.te dom.to in ROMA c/o
l'Avv.to:

Luigi MATTEO Via Fabio MASSIMO n°45 dif.re di fiducia
(PRESENTE)

CARLETTI PIERFRANCESCO

LIBERO - GIÀ
CONTUMACE

n. ANCONA il 26/11/1971 e res.te in CHIARAVALLE (AN) Via
MLUTHER KING n°1 (DOM.DICH.)

difeso da Alberto SIMEONE di BENEVENTO Via G.PASQUALI
n°17 e da Alessandro SORANA di JESI Via S. FRANCESCO
n°71 entrambi dif.ri di fiducia entrambi PRESENTI

CONTI CLAUDIO

LIBERO - GIÀ
CONTUMACE

n. ANCONA il 27/03/1955 ed elett.te dom.to in ROMA c/o l'Avv.to:

Luigi MATTEO Via Fabio MASSIMO n°45 dif.re di fiducia
(PRESENTE)

Originale

F.T.

Reg. sent. **2432/13**

Reg. gen. 354/06

Not. reato 954/99

SENTENZA

del 02/07/2013

REP.

depositata in cancelleria il

07 OTT 2013

Il Cancelliere

DIRETTORE **Dott. Loris Ferrarini**

Inviato a estratto per
l'esecuzione

Procura

Il Cancelliere

Ufficio Racconto Crediti

Fatta scheda casellario

Il Cancelliere

LIBERO - GIA'
CONTUMACE

BRUNELLI SERGIO

n. C/DARAVALLE (AN) 11/11/1927 50 elett.te dom.to in ROMA
c/o l'Avv. G.

Luigi MATTEO Via Fido VASCO 9945 dif.re di fiducia
(PRESENTI)

RESPONSABILE CIVILE: SA. MANFREDI DI ANCONA S.P.A., in
persona del Presidente del Consiglio di Amm.ne e Legale Rapp.te Pro-tempore
elett.te dom.to in Milano Via A. Manzoni 7215 c/o l'Avv. Fulvio Francesco
Simoni (PRESENTE)

PARTI CIVILI (TUTTE ASSENTI): CAMPANELLI ALFREDO, FAROTTI
CRISTINA, CALCINA LUISA e FIBRILLI SAVINO, in proprio e quali
padri residenti nel Quartiere Villanova, elett.te dom.to in Ancona Via
Galleri n°1 c/o l'Avv. Stefano Caporali (PRESENTE); AMATO ENZO,
GALLERIE MILENA, CHIODI MARCO, TURIANI GABRIELLA, DE PAOLIS
GIUSEPPE, CARDINALI GIANNI, CALCINI ERALDO, in proprio e quali
padri residenti nel Quartiere Fiumicino, elett.te dom.to in Ancona Via
Galleri n°1 c/o l'Avv. Stefano Caporali (PRESENTE); MATTIONI
ALESSANDRO, in proprio e quale esponente della protesta sul minore Gandolfi
elett.te dom.to in Ancona Via Matteotti n°8 c/o l'Avv. Francesco
Mancini (ASSENTE); Associazione di Volontariato per la difesa dell'ambiente
Villanova, in persona del Legale
Rapp.te Pro-Tempore, elett.te dom.to in Ancona Via Matteotti n°8 c/o l'Avv.
M. Pesaresi (ASSENTE); Comitato del Quartiere Fiumicino, in persona
del Legale Rapp.te Pro-tempore, elett.te dom.to in Ancona Via Matteotti n°8 c/o l'Avv.
M. Pesaresi (ASSENTE)

CONFINI: il P.M. nei confronti di tutti gli imputati nonché appello
degli stessi. Appello proposto altresì dal Responsabile Civile "API
di Ancona S.p.A."

Tutti:

a) del delitto p. e p. dagli art. 40, 41 - comma 2° - , 113 e 449 c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro e con Re Silvio e con Giacchetti Ivan (giudicati separatamente), ovvero con più condotte autonome causalmente concorrenti, ciascuno per sua parte ponendo in essere le sotto descritte condotte omissive, cagionavano ovvero non impedivano un incendio all'interno della Raffineria A.P.I. di Falconara Marittima, localizzato presso la sala pompe prodotti bianchi area SIF, che interessava tutta la suddetta sala pompe e tre serbatoi limitrofi (n. 231, 232, 326, tutti contenenti benzina) e durante il quale una quantità di benzina pari a circa 50 metri cubi si riversava da una falla apertasi nel corpo della pompa di movimentazione P4254 (pompa non in servizio al momento del fatto), si innalzava in nuvola di vapore infiammabile che esplodeva determinando altresì la rottura di altre tubazioni nella sala pompe, da cui fuoriuscivano e prendevano fuoco ulteriori 20 metri cubi di prodotti combustibili.

Ed invero, il disastro risultava determinato dalle seguenti cause, con interconnessione di effetti:

- o allestimento erroneo della linea di trasferimento della benzina ecologica dal serbatoio TK052 al deposito nazionale in difformità da quanto previsto dal Manuale Operativo OMB, schema n. 8, veniva lasciata aperta la valvola 279 sulla linea 29, con conseguente messa in pressione della linea al di là di tale valvola ed afflusso di benzina in tale ramo dell'impianto. Tale errore operativo veniva determinato dall'imprudenza, dalla negligenza, dall'imperizia ed in violazione di norme regolamentari da parte di GIACCHETTI Ivan, operatore OMB che, al termine del trasferimento interno dal TK211 al TK231, completato nel turno 14/22 del 20/8/1999, ometteva di chiudere, come invece prescritto, la valvola 279; RE Silvio, operatore AFD, che, nell'allestire la linea nella mattinata del 22/8/1999, ometteva di verificare la chiusura della valvola 279 sigillando la stessa; CARLETTI Pierfrancesco e BONFISSUTO Gaetano, operatori OMB, che, nel curare l'allestimento della linea nei successivi giorni di trasferimento 23, 24 e 25 agosto 1999, omettevano di verificare l'assetto della valvola medesima; il medesimo errore operativo, qualificabile come comportamento anomalo consistente prassi, veniva determinato dalla negligenza, dall'imprudenza, dall'imperizia ed in violazione di norme (in particolare, artt. 2050 e 2087 c.c.) di SARONNE Giovanni, Direttore della Raffineria e Preposto all'impresa, e di BELLUCCI Franco, Vice Direttore della Raffineria e Responsabile del Servizio Operativo, i quali, rispettivamente, omettevano di mettere adeguatamente in opera le risorse umane e strumentali a disposizione per una corretta gestione dell'impianto, di assicurare la corretta applicazione delle procedure gestionali operative, di individuare azioni correttive necessarie per migliorare il sistema di gestione, anche a mezzo dell'integrità dei dipendenti;

- scorretta e pericolosa prassi di esercizio dell'impianto: in difformità di quanto tecnicamente e prudenzialmente prescritto, considerata la natura dell'attività e dei mezzi adoperati, venivano lasciate, di prassi, aperte le valvole di aspirazione, mandata e *by pass* delle pompe prodotti bianchi area SIF; in particolare, venivano lasciate aperte le suddette valvole della pompa P4254, da lungo tempo desueta e tenuta di riserva. Tale errore operativo, qualificabile comportamento anomalo costituente prassi, veniva determinato dall'imprudenza, dalla negligenza, dall'imperizia ed violazione di norme (in particolare, artt. 2050 e 2087 c.c.) di SARONNE Giovanni, Direttore della Raffineria e preposto all'impresa, e di BELLUCCI Franco, Vice Direttore della Raffineria e Responsabile del Servizio Operativo, i quali rispettivamente omettevano di mettere

adeguatamente in opera le risorse umane e strumentali a disposizione per una corretta gestione dell'impianto, di assicurare la corretta applicazione delle procedure gestionali operative, di individuare azioni correttive necessarie per migliorare il sistema di gestione, anche a tutela dell'integrità dei dipendenti;

- collasso strutturale della pompa di area SIF P4254, pompa non in servizio ma messa in pressione a causa dei sopradescritti errori operativi, nel corso della quale si apriva una falla da cui fuoriusciva un potente zampillo di benzina. Tale evento veniva determinato dall'imprudenza, dalla negligenza, dall'imperizia ed in violazione di norme (in particolare, art. 2050 c.c.) di CONTI Claudio, Responsabile dell'Area Manutenzione OFF SITE, BRUNELLI Sergio, Responsabile della Sezione Manutenzione del Servizio Operativo, BELLUCCI Franco, Vice Direttore della Raffineria e Responsabile del Servizio Operativo i quali rispettivamente omettevano di richiedere e di programmare interventi di manutenzione predittiva sulla pompa di area SIF P4254, pompa regolarmente segnalata per "Rilievo non effettuato, macchina ferma" dalla ditta incaricata delle verifiche delle vibrazioni sulle macchine rotanti, cosicché la medesima risultava non essere mai stata sottoposta a tale verifica, che avrebbe con certezza segnalato rilevanti problemi di funzionalità della pompa stessa.
- Ancona, evento del 25 agosto 1999

b) del delitto p. e p. dagli artt. 40, 41 - comma 2^a, 113 e 589 - commi 2^a e 3^a - c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro e con RE Silvio e con GIACCHETTI Ivan (giudicati separatamente), ovvero con più condotte autonome causalmente concorrenti, così come le stesse descritte nel capo che precede, il SARONNE altresì, in qualità di Preposto all'impresa in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (in particolare, art. 4 - comma 1^a lett. c) - D.P.R. 27/4/1955 n. 547 e art. 4 - comma 5^a lett. f) - D.Lgs. 19/9/1994 n. 626),

cagionavano ovvero non impedivano il decesso di GIULIAN Ettore e di GANDOLFI Mario, rispettivamente Capo Turno OMB e Capo Fabbrica durante il turno 22.00 - 06.00 del 24/25 agosto 1999, i quali, avendo l'incarico di attuare le procedure del Piano di Emergenza dello Stabilimento di cui alla scheda PS - 1 "Perdita di prodotto" e quindi, in particolare di curare "la fermata delle pompe e delle apparecchiature elettriche circostanti"; "l'individuazione del prodotto e dell'apparecchiatura interessata alla perdita"; "l'intercettazione della linea interessata"; venivano investiti dall'esplosione della nube di

benzina nel frattempo formatasi, riportando gravissime ustioni che li conducevano a morte nei giorni seguenti l'incendio.

Ancona, incendio del 25 agosto 1999; decesso di GANDOLFI Mario avvenuto in Roma il 30/8/1999 e decesso di GIULIAN Ettore avvenuto in Cesena in data 1/9/1999.

In fatto ed in diritto

All'esito del dibattimento il giudice monocratico di Ancona condannava Bonfissuto Guerano alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi A e B, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nei confronti delle parti civili Campanelli - 11, Comune di Falconara Marittima, Comitato Quartiere franc Esino, Comitato Cittadini Villanova; pronunciava assoluzione nei confronti degli imputati Brunelli, Bellucci Conti e Carletti per non aver commesso il fatto.

A tutti era in origine ascrivito l'addebito di cooperazione colposa, tra loro e con Giacchetti e RE giudicati separatamente:

ex art 449 c.p., perché con condotte omissive colpose cagionavano o non impedivano l'incendio all'interno della caltiniera di Falconara marittima localizzata presso la sala pompe prodotti bianchi area SIF (Senza Imposta di Fabbricazione), che interessava tutta la sala e tre serbatoi limitrofi contenenti benzina, durante il quale circa 50 m³ di benzina si riversava da una fulda apertasi nel corpo della pompa di Movimentazione P4254, non in servizio al momento del fatto, si nebulizzava in vapori infiammabili che esplodevano provocando la rottura di altre tubazioni nella sala pompe per la cui fuoriuscita prendevano fuoco altri 20 m³ di prodotti combustibili.

ex art 589 c.p. c.2 e 3 per avere con le medesime condotte colpose cagionato la morte di Giulian e Gandolfi, rispettivamente capoturno OMB (reparto di movimentazione e spedizione prodotti) e capo fabbrica durante il turno delle 22:00-6,00 del 24 - 25 agosto 1999, i due avendo l'incarico di attuare le procedure del piano di emergenza la quindi di curare la fermata delle pompe e delle apparecchiature elettriche, la individuazione del prodotto ed apparecchiature interessate alla perdita di intercettazioni dell'interessata erano investiti dall'esplosione della dunque di benzina formatasi nel frattempo. Riportavano lesioni gravissime e decedevano nei giorni seguenti.

Secondo la contestazione di reato l'incendio ed il decesso delle due vittime risultavano determinati dalle seguenti cause ed interconnessioni di fatti

A) - allentamento erroneo della linea di trasferimento della benzina ecologica dal serbatoio TK 052 al deposito nazionale: in difformità da quanto previsto dal manuale operativo O.M.B. schema numero 8 era lasciata aperta la valvola numero 279 sulla linea 29, con conseguente

messa in pressione della linea al di là di tale valvola ed afflusso di benzina in tale ramo dell'impianto

- prassi tollerata che, in difformità da quanto tecnicamente e prudenzialmente prescritto, considerata la natura dell'attività e dei mezzi adoperati, consisteva nel lasciare aperte le valvole di aspirazione, mandata by pass di prodotti bianchi area SIF. In concreto venivano lasciate aperte le valvole della 4254 da lungo tempo desueta e tenuta di riserva

in relazione a questo profilo erano contestati agli imputati i seguenti addebiti colposi:

- Giacchetti, operatore O.M.B., al termine del trasferimento interno completato il 20 agosto alle 14:00 ometteva di chiudere la valvola 279;
- Re Silvio operatore AFD nell'allestire della linea nella mattina del 22 agosto ometteva di verificare la chiusura della valvola 279 e quindi di sigillarla;
- Carletti e Bonfissuto, operatori O.M.B. nel curare l'allestimento della linea nei successivi giorni del 23 - 24 - 25 agosto omettevano di verificare l'assetto della valvola 279.

Il comportamento anomalo costituente "prassi tollerata" di cui ai precedenti punti, in riferimento all'errore operativo sulla linea 29 ed alla apertura delle valvole era addebitato a negligenza imprudenza ed imperizia in relazione al disposto degli articoli 2050 e 2087 c.c. a carico di:

- Saronne Giovanni quale direttore della raffineria e preposto all'impresa

• Bellucci Franco quale vicedirettore della raffineria e responsabile del servizio operativo in quanto omettevano di mettere in opera le risorse umane e strumentali a disposizione adeguate per una corretta gestione dell'impianto, di assicurare l'applicazione delle corrette procedure gestionali operative, di individuare azioni correttive necessarie per migliorare il sistema di gestione, anche a tutela della integrità di dipendenti.

- B) Collasso strutturale della pompa in area SIF P 4254 non in servizio, messa in pressione a causa degli errori operativi esposti in precedenza; a causa della messa in pressione si creava una falla da cui fuoriusciva un potente zampillo di benzina.

L'addebito investe:

Conti Claudio quale responsabile dell'area manutenzione area SIF;

Brunelli Sergio quale responsabile della sezione manutenzione del servizio operativo

Bellucci quale vicedirettore della raffineria e responsabile del servizio Operativo e manutenzione

i quali omettevano di chiedere e programmare interventi di manutenzione predittiva sulla pompa di area SIF 4254, pompa regolarmente segnalata per "rilievo non effettuato macchina ferma" dalla ditta incaricata delle verifiche delle vibrazioni sulle macchine rotanti, così che la medesima risultava non essere mai stata sottoposta a tale verifica che avrebbe con certezza segnalato problemi di funzionalità della pompa.

Per opportuna comprensione delle valutazioni sviluppate nella sentenza impugnata giova riportare in sintesi la ricostruzione compiuta dal primo giudice sulla base delle risultanze istruttorie di fonte dichiarativa e tecnica.

Dalle deposizioni era emerso che la mattina del 25 agosto la prima segnalazione dell'incendio era giunta da Russo, operaio della ditta COMAVER; egli era arrivato allo stabilimento alle 5:20, si era diretto verso il ufficio della COMAVER, posti nella zona sud, oltre la linea ferroviaria e nel tragitto si era accorto, a distanza di 20 m circa, della fuoriuscita di benzina da una delle pompa zona SIF, che vaporizzandosi stava formando una nuvola.

Russo si era portato in sala blanding, aveva avvertito il capoturno O.M.B. Giuliani che avvertiva via radio il capo fabbrica di turno Gandolfi, a sua volta allertato da Bonfissuto, anche lui accortosi nel frattempo della perdita.

Verso la zona interessata si erano diretti Casoni e Giuliani in bicicletta, percorrendo il sottopassaggio carrabile, il vigile del fuoco Schiaroni, anch'egli in bicicletta (percorrendo altro vecchio sottopassaggio pedonale), Giacchetti a piedi per ultimo, oltre a Russo. Questi aveva visto Gandolfi con l'auto di servizio e il mezzo antincendio dirigersi verso la pompa. Dopo cinque minuti aveva udito lo scoppio.

Casoni aveva riferito di aver cercato di richiamare Gandolfi senza riuscirvi poiché il collega non si era fermato; Schiaroni lo aveva visto avviarsi a piedi verso le pompe di benzina, lasciata l'auto al serbatoio 326. Mentre era intento alle procedure per attivare l'idrante aveva udito il boato e poi l'incendio della nuvola di combustibile vaporizzato.

Giuliani era stato soccorso da Giacchetti all'altezza della pompa 325

Giacchetti aveva udito la prima esplosione mentre si avvicinava alla zona a piedi e all'altezza del sottopassaggio dopo aver sentito la prima esplosione aveva visto Giuliani a terra, l'aveva aiutato

a rialzarsi, era poi tornato verso la zona dell'incendio ed aveva sentito la seconda esplosione, seguita poi da circa altre quattro.

Si aveva notizia che verso le 5,20 - 5,30 l'addetto alla portineria Burattini aveva avvertito Gandolfi della perdita comunicandogli che Bonfissuto si era recata in portineria ed aveva riferito di una perdita di benzina in area SIF che non riusciva a fermare.

Gandolfi aveva impartito disposizione di inviare sul posto il capo turno della centrale elettrica Bachioca che inviava l'operaio Manzotti a raggiungere in portineria Bonfissuto; dopo l'uscita dalla portineria del Manzotti si era udito lo scoppio, in precedenza Gandolfi aveva inoltrato richiesta di mandare una squadra di primo intervento perché nell'area SIF vi si era una grossa perdita, si erano udite la voce di Gandolfi che avvertiva di non avvicinarsi con i mezzi, e le ultime sue parole "via tutti qui zompiano in aria", poi l'esplosione.

La perdita risultava essersi verificata nella pompa P4254 dell'area SIF nel corso del trasferimento di benzina ecologica dal serbatoio TK 052 al deposito nazionale; il prodotto disperso era circa 50 mc, oltre 20 m³ (differenza tra i 110 partiti dal deposito TK52 e 60 arrivati al nazionale) poco più per la fuoriuscita di altri combustibili a seguito della rottura di altre tubazioni nella sala pompe.

Le ipotesi di reato formulate scaturivano dagli esiti della perizia disposta dal GIP che individuava come concause quelle trasferite negli addebiti (Prof. Godono e Prof. Volpicelli)

Secondo la difesa degli imputati e del responsabile civile (consulenza ORTOLANI e PASINI, consulenza TECNIP ITALY a seguito di inchiesta interna API) si prospettava invece che l'apertura della valvola 279 e della valvola di by pass. 4056 fosse da ritenere volontaria per la finalità di furto da operarsi sulla pompa n. 4255 munita di manichetta.

il collasso della 4254 sarebbe dipeso dalla sottrazione già avvenuta della benzina che avrebbe provocato un colpo di ariete per lo svuotamento del tratto di tubazione e quindi la rottura della pompa per sovrappressione.

Rilevando che le diverse impostazioni dal lato obiettivo si fondano su una stessa ricostruzione dei fatti il giudice ravvisava nel corpo delle risultanze istruttorie elementi ritenuti di sicuro accertamento e accanto a questi, aspetti invece controversi.

Tra i primi la ricostruzione dei vari tipi di trasferimento di prodotto che si trovano all'interno della raffineria e di quelli in concreto effettuati nei giorni subito precedenti il 25 agosto.

Vi erano trasferimenti da deposito interno a quelli nazionali – che hanno anche rilevanza fiscale – ed interni, da deposito a deposito della raffineria, senza imposizione

Per i trasferimenti di rilevanza fiscale intervenivano OMB e AFD (accertamenti fiscali e doganali nei trasferimenti dei prodotti) per le manovre di apertura e chiusura delle valvole

Le operazioni di trasferimento dei prodotti erano programmate nella mattina del giorno precedente nel corso di una riunione a cui prendevano parte tutte le funzioni di raffineria collegate; sulla base del programma concordato la funzione ADF trasferiva le comunicazioni preventive ai destinatari concordandone gli interventi e procedendo all'allestimento della linea

Le operazioni vere e proprie di apertura e chiusura delle valvole spettavano alla funzione O. M.B. ed i relativi addetti di turno dovevano verificare l'integrità dei sigilli delle valvole da tenere chiuse; il circuito si articolava nel ramo della linea in aspirazione, ramo della linea in mandata, accensione della pompa, apertura dell'ultima valvola di intercettazione che blocca il flusso

Il personale O.M.B. operava con schemi ridotti da uno generale dove erano evidenziate le valvole che andavano intercettate chiuse e sigillate e quelle che venivano aperte; tutte le operazioni di chiusura delle valvole erano di competenza dell'O.M.B. e se un addetto della funzione ADF rilevava una valvola non chiusa doveva interessare il collega dell'O. M.B.

La procedura prevedeva che il capoturno OMB dopo aver preso comunicazione da ADF dei trasferimenti da operare controllava tassativamente tutti i circuiti dal serbatoio fino al contatore, controllava la correttezza dell'allestimento del circuito e verificava la rispondenza allo schema prima di iniziare il trasferimento con l'apertura della valvola del serbatoio di partenza contattava la Guardia di Finanza per rimuovere i suggelli e predisporre il contatore

se l'operatore O.M.B. rilevava un suggello rotto, pur se la valvola era chiusa, era tenuto ad interessare il servizio ADF; se il trasferimento avveniva in più giorni alla ripresa del turno era necessario ripercorrere la intera procedura.

Certa era poi risultata la composizione della linea 29 quella mattina; secondo lo schema fiscale numero 8 di trasferimento della benzina ecologica dal TK 052 al deposito nazionale dopo l'apertura della pompa di aspirazione e passaggio in sala C il trasferimento proseguiva sulla linea 29 incontrando la valvola n. 279, non di sicurezza ma di sezionamento, avente la funzione di separare i circuiti.

si era accertato che in difformità allo schema 8, che prevedeva la chiusura ed il sigillo della valvola 279, questa era aperta ed era poi stata chiusa solo durante lo spegnimento dell'incendio da Mercorelli e Panzieri.

La 279 era l'unica che nella linea 29 in posizione di chiusura impediva l'afflusso della benzina all'area SIF durante il trasferimento dal serbatoio TK 052 al deposito nazionale; con essa aperta il prodotto poteva fluire su tre pompe in serie, collegate in aspirazione con il serbatoio 211, le nn 4254, 4255, 4056.

La sola apertura della valvola 279 non permetteva l'afflusso della benzina alle pompa P 4254 e P 4255 se non era aperta anche la valvola di by pass sulla pompa P4056che doveva essere chiusa. Per la 4056 l'ultimo trasferimento che da cui era stata convolta risaliva al 20 agosto (trasferimento interno tra i serbatoi TK211 Tk231); in tale evenienza il by pass della 4056 doveva essere chiusa (e la 279 aperta) altrimenti il prodotto ricircolava su se stesso.

Dall'esame dei testi era emerso che le pompe 4254 e 4255 erano stata utilizzate regolarmente fino al 1997 per la funzione di trasferimento alla autobotti, poi di trasferimento interno, ed erano poi divenute di riserva per la ipotesi che non fosse utilizzabile la nuova pompa principale molto più potente e cioè la P 4056.

Gli elementi controversi erano elencati in:

1. esistenza o meno di una prassi aziendale tollerata dai vertici di lasciare aperte le valvole di circuiti nei periodi di non utilizzo delle linee di trasferimenti dei prodotti di
2. se l'allestimento errato della linea 29 fosse casuale o volontaria a scopo di furto
3. caratteristiche e scopi dell'intervento delle due vittime nell'area SIF
4. cause del collasso della pompa di 4254
5. sufficienza dei controlli di manutenzione degli impianti

Quanto al punto 1 osservava il Giudice che l'esistenza di questa prassi era affermata e desumibile dal deposito di alcuni testi (Mercorelli, Panzieri Schiaroli, Giacchetti e più incerto Casoni) e negata decisamente da altri (Astolfi Lamezia Materia RE Sanviti.).

Concludeva che non poteva ritenersene provata l'esistenza. Riteneva possibile che fosse in vita prima che fossero adottate le valvole di espansione termica, che la prassi potesse essere proseguita dalla vecchia guardia degli operai, che non vi era prova della eventuale conoscenza di tale presunta prassi da parte dei vertici.

Anche in ordine alla ipotesi di trasferimento fraudolento (punto n. 2) non apparivano formulabili conclusioni certe; sicuramente l'assetto della linea 29 consentiva l'affluire della benzina ecologica anche alle pompe dell'area SIF - essendo aperta per un terzo la valvola di by pass della 4056 - ed il prelievo di benzina ecologica presso le pompe 4254 4255 le cui valvole di aspirazione e mandata erano aperte, in particolare la numero 4255 munita di manicotto per sversamento. Tuttavia alle diverse ipotesi anche e soprattutto in relazione alle modalità ed ai tempi in cui il prelievo potesse essere avvenuto (tra la conclusione del trasferimento del 24 agosto 1999 alle 16:00 e l'avvio di quello della mattina del 25 agosto, oppure verso le 4:45 per la difesa di Bonfissuto, quando il teste Casoni notava a trasferimento non ancora avviato un calo anche se lento dal serbatoio TK 052 indicativo solo del prelievo volontario) Si contrapponevano argomenti logici che ne indebolivano fortemente la tenuta

Anche a considerare questa ipotesi sarebbe rimasta inalterata la responsabilità di Bonfissuto per l'omesso controllo; non sarebbe peraltro provata la condizione di causa autonoma o principale dell'evento nel c.d. "colpo d'ariete" provocato dallo svuotamento di un tratto di tubazioni a causa del prelievo fraudolento.

Con riguardo al possibile coinvolgimento di Gandolfi e Giulian nelle attività di prelievo anormale di carburante, che poteva apparire accreditata dalle dichiarazioni del teste Mariotti - avendo questi riferito di aver notato la presenza dei due le 5,17 in prossimità dell'area che solo dopo sarebbe stata interessata dalla perdita - si evidenziava l'insanabile contrasto tra gli orari di questo primo ipotetico avvistamento ed il concorde deposito di ben cinque testi che diversamente avevano collocato il Giulian a quell'ora nella sala blanding fino all'allarme ed altresì che se Gandolfi e Giulian avessero avuto conoscenza della causa del problema su cui intervenire avrebbero subito interrotto all'alimentazione chiudendo la valvola 279 e non si sarebbero visti esposti al rischio nel punto della fuorisucita.

La condotta dei due dipendenti - l'essersi indirizzati verso la falla fino ad "entrare" nella nube vaporizzata - era risultata conforme alle previsioni delle procedure interne di emergenza ripercorse nelle dichiarazioni dei testi dirigenti della funzione sicurezza e tecnico dell'prevenzione ASUR; i due, doverosamente attivatisi come prescritto, erano riusciti solo a recarsi sul posto per avviare la procedura, venendo poi coinvolti dalla esplosione

Quanto alla questione di cui al punto n. 4 secondo il Giudice non era emersa in modo sicuro la causa del collasso della pompa a 4254.

Secondo la tesi dell'accusa sostenuta dai periti la causa del collasso era da attribuire all'azione del corpo estraneo che o direttamente avrebbe provocato la rottura della carcassa o per l'azione sinergica di un colpo d'ariete di media intensità ;

Si era evidenziato che la carcassa aveva danni interni non legati all'evento incendio, in particolare la rottura di una paletta della girata senza che venisse rinvenuto il pezzo mancante; era stato trovato all'interno un corpo estraneo, presumibilmente un frammento di calcestruzzo che incuneandosi tra gli organi interni e la carcassa aveva determinato la crisi della carcassa; secondo le prove esperite il corpo estraneo era capace senza frantumarsi di provocare la rottura della carcassa della pompa

non appariva tuttavia provato che il corpo estraneo, troppo piccolo per essere sottoposto alle prove di compressione, fosse uguale al campione usato per provino, non era accertato che non fosse entrato dopo, a causa dei getti di acqua utilizzati per lo spegnimento dell'incendio, né quando si sarebbe verificata la iniziale incrinatura della carcassa

Circa la possibilità che la pietra fosse entrata successivamente anche il perito prof. Volpicelli era apparso possibilista.

Secondo i periti, alle cui valutazioni il giudice aderiva, non era però dimostrato, ed anzi se ne aveva prova contraria che la rottura fosse stata conseguenza del "colpo d'ariete" per violenta sovrappressione provocato dal precedente svuotamento di un tratto di condutture per prelievo fraudolento.

La questione della sufficienza o meno dei controlli sugli impianti (punto n. 5) restava superata nel rilievo che non era stato provato il collasso della pompa per la presenza di un corpo estraneo individuabile mediante normali verifiche di vibrazione.

Era ritenuta la responsabilità dell'imputato Bonfissuto nel presupposto che la mattina del 25 agosto quale operatore OMB addetto all'effettuazione dei trasferimenti programmati per quel giorno aveva il dovere di accertarsi che la linea di trasferimento 29 fosse regolarmente avviata in conformità allo schema fiscale n. 8, e in particolare della chiusura della valvola 279; l'omissione e la posizione di apertura della valvola 279 aveva provocato la pressurizzazione della linea che si dipartiva dalla valvola anche verso l'area SIF con conseguente afflusso della benzina ecologica,

all'avvio del trasferimento, anche alle pompe presenti nell'aria SIF e tra esse la 4254 che collassata (o per la presenza di un corpo estraneo o per colpo d'ariete) con conseguente fuoriuscita di benzina ecologica che creava una nuvola che incendiandosi per qualsivoglia causa di innesco aveva provocato la morte del capofabbrica Gandolfi del capoturno Giulian.

Non era condivisa dal Giudice la tesi difensiva dell'imputato, rivolta a contestare che la verifica di chiusura della valvola avente natura esclusivamente fiscale nella economia del trasferimento potesse rapportarsi ai contenuti di una posizione di garanzia a lui riferibile con riflessi sulla sicurezza del luogo di lavoro, restando la verifica di corretto allestimento fiscale del circuito di competenza del personale ADF.

Si riteneva contrario che l'incarico determinasse l'insorgere dell'obbligo al rispetto di regole operative comprendenti le attività necessarie ad impedire l'accesso di prodotti petroliferi in zone della raffineria diverse da quelle di trasferimento.

Ogni sezione della linea di trasferimento aveva una funzione di sicurezza in quanto ciascuna diretta a consentire il corretto svolgimento della pericolosa operazione

Si osservava ~~che se anche fosse stata dimostrata la ipotesi di prelievo fraudolento di benzina da~~ qualcuno aprendo la partono 279 (poi quelle successive) la responsabilità sarebbe rimasta inalterata.

Era emerso dalle dichiarazioni dell'imputato che costui operava - seppur da non molto tempo - nell'ambito dei trasferimenti al deposito nazionale con una scarsa diligenza e conoscenza delle procedure e delle funzioni della singola valvola avendo anche ammesso di non aver mai controllato in precedenza le valvole dell'attraversamento, mostrando tra l'altro di ignorare la funzione della valvola 279.

Per gli imputati Saronne e Bellucci non risultavano sufficientemente provate le condotte collegate alla cosiddetta prassi aziendale.

Non vi era motivo per aver dato luogo alla formazione e giustificazione della prassi incriminata, dal momento che il problema della pressione dei circuiti nel periodo estivo era stato affrontato con l'adozione di valvole automatiche per lo scarico della pressione, da valutarsi come comportamento correttivo per migliorare il sistema di gestione.

Quanto alle risorse umane dalla documentazione risultavano la creazione di una struttura interna articolata con 5 gradi diversi di responsabilità, una abbondante produzione normativa interna per

le singole attività operative e per interventi disciplinari, attività di aggiornamento nel settore della prevenzione con esercitazioni a cadenza anche settimanale.

Le manchevolezze operative del Bonfissuto ed eventualmente la scelta infelice di costui come addetto alla funzione non costituiva fonte di responsabilità considerata la particolare fiducia riposta nell'imputato, dotato di esperienza trentennale di lavoro in raffineria.

Per Bellucci, Conti e Brunelli non risultavano provate le concause ritenute dall'accusa per il collasso della pompa

Quanto a Carletti, addetto al reparto OMB che aveva curato il trasferimento nei gg 23 e 24 di benzina ecologica da TK 052 al deposito nazionale tramite la linea 29 osserva il Giudice come non fosse emersa prova certa del fatto che l'apertura fosse risalente anche ai trasferimenti del 22 e 23; sarebbe stato comunque sufficiente che fosse stata chiusa la valvola by pass della pompa 4056 perchè non avvenisse la fuoriuscita dell'incendio; anche nei confronti di costui era quindi pronunciata sentenza assolutoria.

La sentenza era impugnata dal difesa dell'imputato Bonfissuto con richiesta di assoluzione, dal responsabile civile API ai medesimi fini, dal PM presso il Tribunale di Ancona con richiesta di condanna nei confronti degli imputati Saronne, Bellucci, Brunelli e Conti; nei termini proponevano appello incidentale i predetti Saronne, Bellucci Brunelli e Conti con richiesta di assoluzione ai sensi dell'art 530 c.1 c.p.p.

In data 11 agosto 2009 il Comune di Falconara Marittima depositava atto di revoca della costituzione di parte civile nei confronti di Bonfissuto e API e di tutti gli imputati

Era quindi disposto lo stralcio della posizione Bonfissuto, separatamente definita con sentenza di estinzione del reato per morte e conseguenziale revoca delle statuizioni civili anche nei confronti del responsabile civile, essendo l'appellante deceduto in data 25 maggio 2010.

Per effetto delle suesposte vicende processuali l'ambito del presente giudizio di appello risulta delineato dalla impugnazione del PM presso il Tribunale di Ancona, rilevante anche agli effetti delle domande risarcitorie avanzate nei confronti degli imputati Saronne, Bellucci Brunelli e Conti per il principio di immanenza della parte civile (cfr.Cass. Sez 5 n.16961/10; Cass.Sez 2, n.34542/09), e dall'appello incidentale di questi ultimi.

Quanto alla posizione del responsabile civile API deve sin d'ora rilevarsi la fondatezza della eccezione articolata nel gravame e riproposta nelle difese anche a seguito della separata

definizione del giudizio nei confronti di Bonfissuto, in ordine all' assenza di domande risarcitoria proposta nei confronti del predetto responsabile dalle parti civili diverse dal Comune di Falconara Marittima.

Dagli atti del procedimento di primo grado emerge invero che la citazione di API Raffineria s.p.a per la udienza dibattimentale fu richiesta dal Comune di Falconara, già costituita parte civile.

Le parti civili Campanelli (+ altri) erano state ammesse dal Giudice in udienza preliminare; le parti civili Comitato Quartiere fiume Esino, Comitato Cittadini Villanova si costituivano alla udienza dibattimentale del 23.2.2004; nella medesima udienza si costituiva il responsabile civile API Raffineria s.p.a citato da Comune di Falconara

Emerge dai verbali che in detta udienza (ed in quelle successive) nè da parte dei difensori delle altre parti civili già costituite nè da parte di quelle costituite ed ammesse in quella sede la domanda risarcitoria sia stata estesa verso API, e che nella immediata discussione delle questioni preliminari il responsabile civile rifiutava espressamente il contraddittorio nei confronti delle parti diverse da quella che aveva proceduto alla citazione.

Ne discende che l'azione civile nei riguardi del responsabile era limitata alle richieste risarcitorie avanzate dal Comune di Falconara Marittima, non più coltivate nel presente giudizio di appello. Secondo consolidata interpretazione del giudice di legittimità seppur non necessario che la istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le parti civili costituite, occorre tuttavia che la domanda risarcitoria sia espressamente - e tempestivamente - rivolta verso il responsabile civile anche dalle parti che non hanno proceduto alla citazione mentre nella specie nessuna estensione della richiesta risarcitoria risulta essere mai stata neppure accennata sino alle conclusioni di primo grado, pur a fronte dell'espressa ed immediata limitazione del contraddittorio, da parte del soggetto costituitosi, alla richiesta formulata dal Comune di Falconara Marittima (cfr. Cass. n. 5392 /81; n. 3273 /12).

Con l'appello proposto a seguito di istanza ex art 572 c.p.p il P.M. ,richiamate le argomentazioni di cui alla memoria delle parti civili lamenta:

illogicità della conclusioni con le quali si è esclusa la esistenza delle prassi che formavano oggetto di contestazione in addebito, consistenti nel lasciare aperte le valvole sulle linee e sulle pompe.

Il giudice vi perviene bilanciando deposizioni ritenute di contenuto contrapposto, omettendo di considerare che le testimonianze che tale prassi hanno escluso provengono da soggetti interessati; il Re, imputato in procedimento connesso, non aveva negato che questa prassi fosse esistita fino a 6 - 7 mesi prima. La deposizione non risulterebbe correttamente interpretata dal giudice avendo il RE riferito nel corso della dichiarazione che la valvola n. 279 veniva lasciata aperta sia in estate che d'inverno, per consuetudine oppure anche per non rispetto delle procedure e ciò anche dopo l'introduzione del sistema Thermorelief; egli aveva cambiato versione più volte, infine sostenendo, in contrasto con quanto rilevabile dagli altri contributi dichiarativi, che la 279 era sempre chiusa.

Non andrebbe nel senso ritenuto la deposizione Sanviti, al quale non erano state rivolte domande su quanto avvenisse in concreto e che aveva risposto unicamente sull'andamento delle procedure secondo lo schema scritto.

Quanto ai testi Astolfi, Materia, La Mensa, dei quali viene evidenziata la collocazione nei 3 gradi più alti di responsabilità nel reparto OMB, le loro deposizioni apparirebbero confermatrici della eventuale esistenza di questa prassi in periodi precedenti e non invalidanti le attendibili deposizioni degli altri testi; il supporto dichiarativo alla ipotesi accusatoria troverebbe riscontro nel fatto che il giorno del sinistro erano state trovate aperte più valvole sulla linea 29, che la valvola di by pass della 4056 era aperta, le valvole di aspirazione e mandata delle pompe 4256, 4255 4056 erano aperte o parzialmente aperte ed anche altre linee erano difformemente allestite rispetto agli schemi.

Si censura la valutazione resa quanto alla impossibilità di risalire alla causa del collasso della pompa nell'azione del corpo estraneo rinvenuto, nel rilievo che le prove tecniche sono state eseguite con criteri e parametri di affidabilità.

Sulla preesistenza all'evento del corpo estraneo le dubitative conclusioni del giudice si reputano condivisibili; avendo concordato con i periti nell'escludere che la causa dell'evento fosse da individuare nel "colpo di ariete" resterebbe insuperabile e non contraddetta l'affermazione che in assenza del corpo estraneo la pompa e le tubazioni avrebbero certamente sopportato la pressione determinata dal sopraggiungere del prodotto.

Se anche si dovesse condividere la impossibilità di determinare il periodo in cui si sarebbe verificata l'incrinatura della carcassa ciò non sarebbe valutabile a favore delle tesi difensive.

Si censura il passaggio col quale si assume irrilevante quanto emerso in relazione alla omessa manutenzione preventiva della pompa in disuso.

Si reputa contraddittorio che il giudice abbia ravvisato nell'espletamento delle prove vibrazionali del 97 il sintomo di adeguata attività manutentiva per poi sostenere la inidoneità di quel tipo di prova a denunciare difetti ed anomalie della pompa esaminata; il controllo ravvicinato nel tempo e il fatto che dal 97 della pompa fosse stata messa come riserva poteva al contrario legittimare l'ipotesi che qualcosa di anormale fosse stato rilevato ;

Si evidenzia la inutilità del semplice esame visivo rispetto alle necessità di manutenzione, e la mancata esecuzione dopo il 1997 di prove vibrazionali, per le quali doveva impartire specifiche indicazioni la Raffineria, avendo ricevuto segnalazione dalla OMEC del fatto che più volte la macchina è stata trovata ferma e non erano state eseguite.

A carico degli imputati il Giudice avrebbe erroneamente mancato di considerare la colpevole apertura delle valvole, laddove il flusso di benzina alla pompa collassata sarebbe stato impedito se le valvole delle 4254 e 4255 fossero state come avrebbero dovuto essere chiuse, in tal modo omettendo di motivare in ordine ad un profilo di grave negligenza afferente l'evento ultimo scatenante.

Si chiede condanna previa eventualmente riapertura dell'istruttoria per la escussione del teste Sanviti , nuova audizione dei periti in merito all'epoca di posizionamento delle valvole di espansione termica ed eventuale interessamento del circuito intercettato dalla valvola di attraversamento 279, sulla plausibilità della ipotesi di ingresso del corpo estraneo postumo rispetto all'evento, sulla possibile causazione del collasso della pompa in difetto dell'azione del corpo estraneo , sulla possibile manifestazione di iniziale fessurazione nel corpo della pompa a seguito di esecuzione delle prove vibrazionale , sulla efficienza causale della apertura delle valvole delle pompe .

Con l'appello incidentale degli imputati si richiede assoluzione ex art 530 c.1 c.p.p. sulla base dei seguenti rilievi :

essendo stata falsificata la premessa fattuale secondo cui il collasso della pompa era derivato dalla presenza di un corpo estraneo ed avendo la difesa plausibilmente dimostrato che l'ingresso del corpo estraneo era avvenuto dallo squarcio prodottosi nella pompa per effetto di un fenomeno denominato "colpo di ariete" si verterebbe in ipotesi di mancanza di accertamento anche parziale rispetto a quanto costituisce il presupposto di responsabilità.

Anche rispetto al non corretto allestimento della linea in istruttoria era stata fornita plausibile ipotesi contraria costituita dal prelievo fraudolento; essendo emerso che dopo il 20 agosto la valvola della pompa 4056 era stata volutamente manovrata, l'allestimento della linea non poteva ritenersi irregolare con esclusione della contestata colpa di organizzazione e conseguenziale pronuncia assolutoria ai sensi del primo comma dell'art 530 c.p.p. .

Alla udienza 2 luglio 2013 raccolte le conclusioni del P.G., delle parti civili, del responsabile civile e delle difese la Corte decideva come da dispositivo.

L'esame dei motivi di appello procede dalla ricostruzione della dinamica del fatto descritta nella imputazione e convalidata dalla istruttoria dibattimentale quanto alla sequenza causale che ha condotto alla produzione dell'incendio.

Ne costituiscono passaggi essenziali la indebita circolazione della benzina ecologica durante il trasferimento dal serbatoio TK 52 al serbatoio nazionale, avviato nella mattina del 25 agosto, nelle tubazioni dell'area SIF attraverso la valvola 279 di sezionamento del circuito lasciata aperta nonostante secondo la procedura prevista dallo schema operativo n. 8 dovesse essere chiusa; l'apertura della valvola by pass della pompa 40 56 sita nell'area SIF e collegata in sequenza alle altre: 42 54 e 42 55 anch'essa irregolare rispetto alla schema operativo per i trasferimenti in corso la mattina del 25 agosto; il collasso della pompa 42 54 ; la fuoriuscita abbondante del prodotto dalla apertura, del diametro variabile tra 20 e 40 cm prodottesi nella pompa; la nebulizzazione di parte del prodotto e l' incendio esteso, nel quale venivano coinvolti e decedevano i due dipendenti, portatosi in prossimità della fuoriuscita del prodotto per tentare di ovviare alla perdita segnalata da coloro che per primi avevano individuato la situazione di rischio.

Ciascuno di questi elementi opera come concausa, interconnesso agli altri, rispetto all'evento ultimo.

Dal punto di vista strettamente materiale il processo eziologico non subisce interruzione per effetto di eventi rapportabili a causa autonome sufficienti : partendo dalla fase ultima è chiaro che l'incendio ed il decesso delle vittime non si sarebbero verificati senza la fuoriuscita di benzina , che la fuoriuscita è dipesa dal collasso della pompa, che non si sarebbe verificata in

assenza di prodotto che affluiva ad essa, che la benzina ecologica non sarebbe arrivata se fosse stata chiusa la valvola di sezionamento numero 279 sulla linea 29.

Si tratta di considerare se rispetto a tali passaggi siano configurabili gli addebiti colposi elevati in imputazione e se l'eventuale accertamento di uno o più di essi mantenga la propria connotazione concausale anche sul piano soggettivo rispetto alla sequenza prodottasi.

Lo snodo del procedimento valutativo sul quale si sono concentrate le difese sia nel primo grado che in quello di appello è dato infatti dalla configurazione in termini colposi dei singoli segmenti e dalla asserita rescissione del legame con qualunque profilo di negligenza individuabile a monte per effetto delle conclusioni negative a cui è pervenuto il primo giudice con riferimento alle cause del collasso della pompa, oppure, secondo ribadite asserzioni (tenuto conto delle argomentazioni complessivamente sviluppate all'interno del procedimento dalle difese di tutti gli imputati), per la rilevanza assorbente ed esclusiva del posizionamento del by pass della 4056, senza il quale nulla poteva accadere.

Può tuttavia sin'ora rilevarsi che essendo la concausalità materiale indiscutibilmente acclarata, la questione può al limite porsi sotto il profilo della assoluta imprevedibilità di eventi simultanei o concorrenti, ovvero della abnormità del fattore intervenuto rispetto agli sviluppi della singola azione o omissione colposa, se accertata.

In questa prospettiva va esaminata anche la rilevanza della ipotesi di prelievo fraudolento per il quale si assume che sarebbe stato appositamente predisposto un circuito mediante apertura della valvola 279, della valvola di quel passo della 4056, conducente alla 4254 e 4255, quest'ultimo fornito di manichetta utilizzabile per il prelievo dall'esterno, integrante secondo talune allegazioni evento imprevedibile ed autonomo.

In ordine logico, alla luce dei motivi di appello occorre riesaminare le risultanze istruttorie in relazione alla sussistenza o meno di circostanze poste a carico degli imputati quali le cosiddette prassi di consentire che le valvole delle pompe o di sezionamento venissero lasciate aperte al termine di trasferimenti da cui erano specificamente interessate, ed alle cause del collasso della pompa.

Quanto al primo dei due aspetti le conclusioni assunte dal primo giudice non paiono rispondere a corretta e condivisibile valutazioni delle risultanze sulle quali sono state rese.

Si è invero ritenuta una sostanziale ed irresolubile contrapposizione tra testi che hanno confermato la prassi in uso presso lo stabilimento di non mantenere la chiusura delle valvole come predisposta dagli schemi operativi e coloro che invece si sono espressi in senso negativo.

Ma nello scorrere del deposito dei testi interessati non si rinviene la equipollente asserzione di segno contrapposto che ha indotto il giudice a dubitare del fatto o a ritenere che verosimilmente simili situazioni potessero essersi verificate fino a qualche mese prima non fossero più attuali all'epoca del sinistro.

Le deposizioni dei testi La Mensa, Materia, Astolfi si focalizzano sulla previsione scritta di obbligatoria chiusura delle valvole e sulla adozione recente nel 1999 di valvole di espansione termica che garantivano il superamento dei problemi di pressurizzazione delle linee tra cui anche la 29; dalle suddette deposizioni emerge la conoscenza, seppur genericamente riferita, della consuetudine - in passato secondo Materia - a mantenere aperte talune valvole o a non assicurare che venissero chiuse nel presupposto che non ne conseguisse un problema di sicurezza né un problema di natura fiscale o di confusione del prodotto.

Di tenore assai più specifico risultano le dichiarazioni dei testi Mercorelli Panzieri e Casoni e Schiaroli, addetti operativamente per decenni di servizio all'attività di movimentazione; costoro ed in termini analitici Mercorelli e Panzieri, riferiscono che le valvole di attraversamento rimanevano generalmente aperte ed erano chiuse allorché si procedeva a trasferimenti di valore fiscale e che tal modo di procedere non era affatto ascrivibile ad iniziativa o scelta personale dell'operaio o del caporeparto, essendo al contrario conosciuto e condiviso da coloro che sovrintendevano alla funzione operativa.

Di ciò viene spiegata la motivazione di natura tecnica rappresentata dal problema delle linee lato mare, soggette, specialmente nel periodo estivo a rigonfiamenti nelle flange che determinavano fuoriuscita di prodotto; la prassi, diffusa a livello solo verbale, secondo l'esperienza del dipendente era finalizzata ad evitare problemi di sicurezza determinato dalla fuoriuscita o l'imbrattamento del terreno. Il lasciare aperte le valvole di attraversamento consentiva di mantenere la pressione nelle tubazioni entro margini di 4- 5 chili, ampiamente sostenibili anche nelle parti più "morbide" dell'impianto anziché raggiungere i più alti valori che in taluni tratti potevano generare logoramento o lievi fuoriuscite di prodotto.

Che un simile modo di procedere fosse ricorrente all'epoca del sinistro è riscontrato da obiettive emergenze; risulta invero che la mattina del sinistro, una volta individuata con non poche

difficoltà (e su indicazione di La Mensa secondo Mercorelli) la provenienza del carburante circuito di trasferimento della ecologica, anziché da quello della super come inizialmente si pensò perché interessante l'area Sif ove erano poste le pompe da cui proveniva la fuoriuscita. Mercorelli e Pamzieri provvidero alla chiusura di diverse valvole di attraversamento che furono trovate aperte; i due operai chiusero le valvole sulla linea 28 29 e 30 che quindi erano lasciate aperte (valvole di separazione dell'area SIF da quella verso il pontile, il deposito nazionale serbatoi di colaggio) e che non presentavano alcuna attinenza con il presunto circuito ad esso predisposto per fini illeciti.

Il teste Mercorelli attendibilmente riferisce poi che all'epoca del suo pensionamento, nel 2006 era ancora certamente consuetudine lasciare aperte "la 7 e la 8" per le stesse ragioni; ed anche a chiarimento del proprio stato di conoscenza riferisce che all'epoca dei fatti alla chiusura a turno aveva appositamente annotato per iscritto di aver provveduto alla chiusura di alcune valvole, giustificando detta annotazione col fatto che di norma erano aperte.

Il portato conoscitivo di questi contributi, conforme a quello dello Schiaroni (la deposizione Sanviti come osservato dalla PM appellante si limita a ripercorrere la prassi scritta) non è invalidato dalle deposizioni che vengono indicate di segno contrario, contraddistinte da tenore espositivo generico e rapportate prevalentemente alle procedure scritte.

Anche i passaggi di più netta smentita dell'esistenza di una simile prassi da parte dei testi, particolare la Mensa e Materia, debbano circoscriversi alle procedure previste che costoro hanno esposto, al livello del "dover essere", senza implicazioni sul concreto procedere dell'attività in raffineria; in tal senso orienta la certa acquisizione (si vedano la nota n. 5 a pag. della sentenza di primo grado, le chiare premesse nell'elaborato peritale, le dichiarazioni Poggiali) di un comportamento non incline a favorire la ricostruzione esatta della dinamica riferibile ai vari livelli di diligenza API per un periodo non irrilevante, di 15 - 20 giorni dopo l'incidente nel quale benché fosse senz'altro acclarato sin dalla mattina del 25 agosto che il problema di alimentazione della fuoriuscita risaliva alla linea della ecologica numero 29, nessuna informazione in tal senso fu resa e restò per un considerevole periodo di tempo ai tecnici incaricati dell'indagine, l'assoluta incertezza circa la fonte di alimentazione dell'incendio, quindi la ricostruzione della dinamica. Atteggiamento che se si può in ipotesi ricondursi a valutazioni di cautela (la previsione di un possibile sequestro dell'intero impianto in assenza di

ancora di certezze) è senz'altro emblematico di una certa riluttanza a rivelare elementi che potessero collegarsi a manchevolezze dell'apparato gestionale e di vigilanza.

Alla stregua di tali complessive osservazioni il compendio probatorio consente di addivenire alla certa conclusione che anche all'epoca del fatto, nonostante la installazione di alcune valvole di espansione termica, all'interno del reparto operativo fosse conosciuta ed accettata la non chiusura delle valvole o di alcune di essi nel presupposto che da ciò non conseguisse un elemento di pericolosità ma anzi fattore di maggiore sicurezza ed efficienza che impediva la fuoriuscita del prodotto in prossimità delle flange, con ogni conseguenza anche in termini di minor impatto ambientale e al contempo di agevolazione per gli addetti in termini di risparmio di tempi.

In effetti anche per valutazione dei periti non era di per sé fonte di pericolo il fatto che il carburante circolasse in tratti diversi da quelli interessati dal singolo trasferimento, non determinandosi alcun problema di natura fisica o meccanica da cui potesse generarsi il pericolo; è stato poi spiegato (teste Mercorelli) che neppure si potevano creare problemi di confusione del prodotto atteso che il carburante rimaneva all'interno delle tubazioni mantenendole in pressione mentre ciò che garantiva di delimitare il trasferimento era la chiusura delle valvole dei serbatoi poste alle base di questi, attivabili a distanza .

Tuttavia la ricaduta in termini di sicurezza esiste ed è riconoscibile in capo ai soggetti tenuti al controllo; la questione non può risolversi sul piano della classificazione delle valvole come di natura fiscale o di sicurezza in ragione della finalità principale a cui erano indirizzate nel corso dei trasferimenti di prodotto.

Consentendo che si operasse nella movimentazione di prodotto in difformità delle procedure gestionali scritte, e dunque provvedendo senza alcuna disposizione regolatrice a tamponare occasionali problemi tecnici o il più agevole procedere delle attività omettendo passaggi che non apparivano strettamente necessari, si generava una situazione di più difficile controllo e di intervento per problemi di sicurezza che potessero prodursi all'interno dell'impianto sia in occasione dei trasferimenti di prodotto che in condizione di inattività, non essendo delimitabile il tratto di tubazioni interessate dalla circolazione del prodotto infiammabile ; la attività svolta è da qualificare pericolosa ex art 2050 c.c. in rapporto all' elevato rischio di incendio per la natura del prodotto trattato ed espressamente ai sensi dell'allora vigente DPR 175/88 di tal che la negligenza nel rispetto delle procedure afferenti la movimentazione assume inequivocabile

rilievo ai fini di sicurezza del luogo di lavoro e verso terzi, esposti potenzialmente alle conseguenze del rischio incendio.

Tanto più risulta evidente se si considera che, in virtù di un assetto tecnico che non forma oggetto di specifica contestazione, in ipotesi di anomalie in prossimità delle valvole o pompe non esisteva nello stabilimento un sistema di rilevazione dalla sala controllo del problema o di intervento alle valvole e di intercettazione delle perdite a distanza; non era prevista altra forma di intervento se non quella da parte dell'operatore direttamente sul posto, per l'indagine sull'fuoriuscita e per la chiusura della valvola, non esistevano rilevatori di idrocarburi in prossimità delle sale pompe.

Di conseguenza la incontrollata circolazione del carburante all'interno anche di linee diverse di quelle interessate alle operazioni di trasferimento concretamente predisposte costituiva fonte di accentuazione del rischio per la sicurezza. Prova ne è il fatto che in 25 agosto gli stessi operatori furono in prima battuta indotti a ritenere che la fonte della perdita fosse connessa al circuito di trasferimento della super (per il quale era previsto quella mattina il trasferimento e se ne tentò l'attivazione con errori operativi da parte del di Bonfissuto che preclusero l'avvio).

Il fatto quindi che non fosse di per sé pericoloso mantenere in pressione le tubazioni al di fuori del circuito di trasferimento non significa che le possibilità di controllare punti critici determinato da tale pressurizzazione fosse estranea al contenuto degli obblighi di prevenzione insiti nelle posizioni di garanzia, al contrario derivando da tale situazione la estensione del rischio insito nella attività a tratti non soggetti a loro volta al prescritto controllo di chiusura delle valvole sino a consentire, come in concreto accaduto, l'afflusso del prodotto alle pompe meccaniche in disuso e non sottoposte a ordinaria manutenzione come nel caso della 425. Anche per l'apertura delle valvole delle pompe in generale (per quanto interessa, il by pass della 4056 costituente altro passaggio causale della sequenza) le dichiarazioni raccolte avvalorano la trascuratezza nel controllo rigoroso della chiusura di quelle non interessate al circuito di trasferimento o comunque sullo stato di apertura e chiusura prescritto dalle procedure per le medesime ragioni tecniche, sì da far defluire il prodotto nelle tubazioni. Nella sala pompe C, hanno riferito i periti, si presentava una situazione analoga quella delle tre pompe sequenza, con alcune valvole aperte ed altre chiuse.

Rispetto all'addebito colposo risulta del tutto influente approfondire o verificare il tema della volontaria predisposizione di un circuito per il prelievo furtivo del carburante.

In tale situazione infatti era consentito e possibile tanto l'innescarsi di una concatenazione causale interamente colposa che, in ipotesi, un intervento doloso dei terzi.

Passando ad esaminare il secondo profilo sul quale il primo giudice ha espresso valutazioni dubitative osserva la Corte che anche a tal riguardo dette conclusioni risultano inappaganti.

Gli elementi di giudizio sono forniti dalla relazione predisposta dai periti nominati in incidente probatorio, illustrata nel contraddittorio con le parti e con i loro consulenti alla udienza del 29 giugno 2000, approfondita nel corso della escussione dibattimentale dei predetti all'udienza del 14 luglio 2004, dalle osservazioni dei consulenti di parte articolate nella relazioni scritte ed esposte alle udienze del 14 luglio 2004 e 11 ottobre 2004 con conclusiva fase di confronto tra i tecnici, nella medesima udienza, rispetto ai passaggi valutativi controversi.

Vengono elencati dal giudice elementi ritenuti "di forza" nella ricostruzione dei periti ed elementi "deboli" nel raffronto con le obiezioni sollevate dalle difese e dai consulenti di parte.

Il procedimento logico subisce in tal modo una frammentazione che a parere della Corte finisce per disperdere il nucleo centrale della indagine, costituito dalla ricerca delle cause del collasso strutturale della pompa e dall'esame di ipotesi alternative non coerenti alla sequenza degli addebiti di natura colposa che formano oggetto della contestazione.

E' stato illustrato dai periti come la necessità di procedere all'apertura della pompa nacque dall'esame visivo esterno della lacerazione da cui era fuoriuscita la colonna di benzina ecologica, nel rilievo che la pressione normale ^{di} circolazione non poteva aver generato quella potente falla e quella colonna di benzina fuoriuscita.

Si era escluso - dandosene conto approfonditamente - che potesse esserne stata causa il cosiddetto "colpo di ariete" essendosi verificato sulla base di accurati calcoli che la pressione così generata sarebbe stata insufficiente; indi, partendo dal presupposto tecnico che la pressione aumenta man mano che il diametro diminuisce e che la rottura si era verificata in corrispondenza al punto più ristretto della lacerazione - di dimensioni variabili tra 20 e 40 cm - si era proceduto all'esame interno della pompa per la necessità di indagare su eventuali anomalie che potessero aver dato origine a quel tipo di lacerazione e, dopo l'apertura, si era riscontrato la presenza del corpo estraneo.

Un dato estremamente significativo più volte ribadito con riferimento alla documentazione fotografica è costituito dalle caratteristiche della frattura, che si presentava come deformazione

plastica del metallo con andamento dall'interno verso l'esterno a partire dal diametro più ristretto. Si trattava di una frattura ossidata e quindi non rapportabile ad un evento unitario ed istantaneo, come invece presupporrebbero ogni altra ipotesi formulata e la contestazione di quella per la parte dei consulenti.

Un primo ordine di considerazioni sviluppate dai periti di parte secondo le quali non esistevano tracce obiettive capaci di accreditare la ricostruzione, è puntualmente smentita nel contraddittorio delle parti da tali emergenze, ed è anche stato ribadito dagli ausiliari del giudice che all'interno della cassa erano visibili almeno quattro punti di impatto del corpo estraneo all'interno della carcassa.

Risulta quindi contraddetta e motivata anche in replica e nel contraddittorio, ogni contestazione con cui si è inteso escludere che la rottura strutturale della pompa sia da ricondurre ad un fenomeno di logoramento risalente nel tempo e progressivo che ha provocato la fessurazione dilatatesi per effetto della pressione e divenuto dirompente il 25 agosto.

Più specificamente la ricostruzione peritale postula che quel sasso o corpo estraneo esser entrato dall'esterno in epoca imprecisata e risalente ed avendo potuto rimanere in posizione "libera" durante le fasi di funzionamento della pompa si era poi incastrato tra la parte rotante della carcassa rimanendovi infisso (la pompa era "di riserva", utilizzata saltuariamente), generando verso la parete di ghisa una forza capace di determinare nel tempo la originaria incrinatura che via via accentuata.

Anche alle obiezioni concernenti questo passaggio-la possibilità che il corpo estraneo si fosse trovato nella posizione indicata-è stata fornita congruente risposta con riferimento alle caratteristiche interne della macchina, alla presenza di spazi più che sufficienti tra parte rotante e carcassa indipendentemente dalla segnalata presenza di anelli di tenuta che avrebbero impedito il fenomeno.

Si è dibattuto con esiti confermativi della tesi dei periti sul fatto che a rivelare la presenza di un'anomalia risalente all'interno della pompa si era riscontrato, dopo l'apertura della pompa, anche il distacco di una aletta della girante non rinvenuta né all'interno della macchina né nella zona circostante (verosimilmente espulso dal getto di liquido fuoriuscito dalla colonna prima dell'incendio) ed anche a questo proposito le ipotesi alternative a quella di un danno conseguente all'azione del corpo estraneo all'interno della pompa durante le fasi di funzionamento sono state smentite con argomentazioni convincenti; si è contestato che possa essere accaduto per effetto

della pressione esercitata dalla tubazione attingente la pompa, deformatasi per effetto del calore, tenuto conto delle caratteristiche della sezione di rottura, dei tempi di deformazione delle tubazioni per il calore e delle temperature. Anche questa rottura della componente interna della pompa è descritta dai periti - in rapporto alle fotografie, con caratteristiche di vetustà e quindi non rapportabile all'azione immediata di un fenomeno prodottosi la mattina del sinistro.

Le obiezioni che conducono il primo giudice a ritenere non scientificamente dimostrata la corrispondenza tra il materiale utilizzato per la prova di laboratorio di corpo estraneo in originale (di dimensioni troppo ridotte per essere assoggettato secondo i protocolli alle prove) paiono di natura esplorativa e non significative; riguardano le modalità di scelta del campione per le quali invece i periti hanno fornito spiegazione, avendovi tra l'altro proceduto nel contraddittorio ^{nel} corso dell'incidente probatorio: fu utilizzato un cubetto di agglomerato cementizio tratto dal basamento della pompa, con caratteristiche similari a quello dell'originale, seppur maggiormente deteriorato rispetto al "corpo estraneo" in quanto investito dalla combustione dell'incendio.

Per inciso questa caratteristica consente di relegare a margine l'ipotesi formulate dalla difesa circa l'ingresso del corpo estraneo dall'esterno ovvero sia durante le operazioni di spegnimento per effetto del getto d'acqua, potendo al caso il frammento proveniente dall'esterno avrebbe avuto le medesime caratteristiche di combustione che non accomunavano ogni reperto rinvenibile nell'area circostante (i periti hanno peraltro escluso decisamente tale ipotesi spiegando che la combinazione delle forze in detta evenienza consente la espulsione dall'interno all'esterno ma non il procedimento inverso).

Sempre sul tema della validità delle prove tecniche di laboratorio conducenti a verificare la capacità del campione di determinare nella carcassa la forza necessaria ad imprimere la fessurazione sotto il profilo dei valori di elasticità della componente esterna ogni obiezione è rimossa dal fatto di avere i periti utilizzato lo specifico tipo di ghisa indicata dall'API quale componente la carcassa, con ulteriori abbondanti delucidazioni circa il differente utilizzo di materiali di tipologia omologa ai quali si riferivano i calcoli dei periti di parte.

L'esame dibattimentale in contraddittorio ha dato conto della disamina delle eventuali opzioni alternative considerate già in fase di indagine dai periti e riproposte dai consulenti di parte quali il cosiddetto "colpo di ariete" dal quale possono sprigionarsi nelle condizioni date valori di pressione nettamente inferiori a quelli necessari (30 - 182 bar) a generare la lacerazione, cosicché l'ipotesi di un fenomeno insorto dall'interno delle tubazioni delle macchine in

conseguenza del parziale svuotamento delle tubazioni (considerando l'ipotesi di un precedente prelievo che avesse determinato vuoto) è giudicato decisamente inidoneo come causa del collasso strutturale. Ipotesi che del resto richiedeva per potersi essere verificata che fosse intervenuta una manovra di apertura chiusura di valvole in tempi molto rapidi - che certamente non vi fu nel caso di specie - e che anche il primo giudice ha escluso sulla base delle contrapposte esposizioni dei tecnici.

Per altre opzioni trattate dai consulenti di parte (detonazione e deflagrazione) allo stesso modo si è registrata una dettagliatissima contestazione da parte dei periti; in estrema sintesi, senza necessità di approfondito esame, ciascuna di queste ipotesi, implicando un fenomeno di combustione prodottosi in origine all'interno delle tubazioni comporta la comparsa di segnali percepibili del fenomeno anteriori alla fuoriuscita, dei quali non si ha traccia; una simile origine è poi smentita dal fatto che secondo le acquisizioni di fonte testimoniale l'incendio si sviluppava da una nube di prodotto vaporizzato formatasi dopo la fuoriuscita della benzina a zampillo (di 7 - 8 m) dalla falla apertasi nella carcassa, cosicché una fenomeno di combustione interna alle tubazione a monte della pompa (per detonazione o deflagrazione) che fosse poi progredito per trasmissione e rapidamente sfociato nella rottura della pompa resta inequivocabilmente escluso. In conclusione nonostante sia stata esplorata in ogni direzione la compatibilità con le emergenze obiettive di ipotesi alternative a quella fornita dagli ausiliari del giudice né quest'ultima è stata invalidata nei suoi punti essenziali né si è introdotto il dubbio che il fenomeno si sia potuto produrre per cause che abbiano avuto genesi e sviluppo "autonomo", indipendente dallo stato di deterioramento della pompa ricostruito e descritto.

Quanto al momento della introduzione del corpo estraneo non è possibile arrivare a conclusioni certe ma si tratta di circostanza marginale, inidonea a porre in discussione le cause della rottura. L'ipotesi al riguardo formulate appaiono verosimili e non smentite (in occasione dei precedenti risalente interventi di manutenzione quali ad esempio la sostituzione della carcassa nel 1294 pure precedenti prelievi dall'esterno).

Rispetto alla eventualità che il corpo estraneo si sia inserito successivamente all'evento la relativa prospettazione appare strettamente difensiva, è contrastata dal dato oggettivo di cui si è già detto (trattasi certamente di frammento non coinvolto nella combustione) e dalle convincenti considerazioni di natura fisica svolte dai periti. Ove poi in sentenza si è dato particolare valore alla affermazione di uno dei periti della possibilità che il corpo estraneo possa essere entrato

nella carcassa dagli squarci, la integrale lettura del passaggio e delle successive precisazioni rendono chiaro come il dottor Volpicelli abbia dapprima fornito risposta in termini di possibilità e successivamente, dopo pochi passaggi, abbia inteso a tal riguardo specificare come vi fosse la deformazione plastica del metallo con apertura verso l'esterno e dunque ribadire la rilevazione di tracce della presenza della pietra all'interno della carcassa.

Né infine acquista significativo valore probatorio in senso contrario – o idoneità ricostruzione tecnica – il fatto che la pompa risulti essere stata utilizzata dal 94 97 senza che avesse dato problemi; nel 1997 si collocano le ultime prove vibrazionali a cui venne sottoposta ma si hanno precise acquisizioni convergenti a dimostrare che anche dopo quel momento seppur non con continuità, la macchina venne utilizzata.

In definitiva disarticolando ogni passaggio che il contraddittorio tra i tecnici ha esplorato, ricomponendone i tratti fondamentali rispetto all'obiettivo di indagine, la individuazione della causa del collasso come determinata dall'azione di sforzo di un corpo estraneo effettivamente rinvenuto all'interno della pompa, in presenza di tracce visibili dell'azione di danneggiamento nel tempo, di conformazione delle lesioni coerente a questo tipo di dinamica, risulta convincente sul piano tecnico ed argomentativo; la tenuta sul piano probatorio è rafforzata dal fatto che, nonostante le ampie contro deduzioni non risulta prospettato con apprezzabile grado di affidabilità e con qualche riscontro obiettivo un processo causale difforme ed autonomo

Ciò posto il tema degli obblighi di manutenzione, che il primo giudice ha omissis di approfondire perché ritenuto assorbito dalla incertezza sulle cause del collasso della pompa, conduce a convalidare gli addebiti colposi descritti in contestazione, per le ragioni esposte nell'appello del PM

È emerso dalla istruttoria che l'attività di manutenzione dal 1997 era svolta dalla ditta OMec ~~unica~~^o in precedenza curata da personale interno all'azienda.

Le deposizioni degli addetti e la documentazione prodotta attestano che le ultime prove vibrazionali eseguite dalla ditta furono le due, ravvicinate del 1997; in prosieguo non vi si provvide non già perché la macchina era fuori uso o non utilizzata ma perché, in quanto "di riserva" se ne faceva uso meno frequente rispetto agli anni precedenti, per effetto della modifica delle modalità di carico adottate nello stabilimento e per la installazione di una nuova pompa, la 4056.

Concordemente i testi hanno escluso che potesse parlarsi di pompa non utilizzata, alcuni hanno riferito utilizzo più o meno regolare altri hanno parlato di uso sporadico.

Le prove vibrazionali non venivano eseguite perché la macchina veniva dagli operatori trovata ferma e in tale condizione non era possibile procedere. Il protocollo in uso prevedeva che allorquando si verificasse una simile evenienza gli addetti OMEC lo segnalavano al reparto (una prima fase verbalmente, in seguito per iscritto) e che spettava poi alla azienda attivare eventualmente per richiesta alla OMEC di procedere alla prova vibrazionale. Risulta che furono segnalazioni ripetute per quanto riguarda la pompa in questione ed altre dell'area SIF che venivano trovate ferme, senza poi che da parte del competente organismo aziendale sia stato richiesto di provvedervi.

Emerge una condotta aziendale del competente settore orientata a soprassedere agli incombeni di manutenzione predittiva (le prove vibrazionali allorquando le vibrazioni superavano una determinata soglia consentono di rilevare lo stato di allarme per la possibilità del manifestarsi di problemi nella fase di funzionamento) per le macchine di uso meno frequente; il mero controllo visivo esterno era peraltro palesemente inidoneo a rilevare o meglio prevenire anomalie o problemi di funzionamento.

E' per contro da escludere che la omissione sia giustificata da ragioni tecniche, da un lato perché la pompa in questione era a tutti gli effetti operativa (non era collocata in "manutenzione", il che l'avrebbe esclusa dai circuiti) dall'altro perché la non necessità di manutenzione predittiva per la quantità di ore lavorate è del tutto sguarnito di allegazioni dimostrative a fronte del contrario dato di fonte dichiarativa; il fatto che nel 1997 fosse stata sottoposta a due controlli assai ravvicinati attesta che veniva utilizzata con una certa frequenza o può indurre il sospetto, come ipotizzato da uno dei periti, che la necessità di ripetere il controllo fosse essere dimostrativa di una qualche anomalia rilevata.

In rapporto alle cause della rottura della pompa la omessa manutenzione predittiva riveste efficacia causale dal momento che se le verifiche regolari a distanza di qualche mese fossero state predisposte dall'azienda alla quale competeva richiederlo allorquando la ditta non vi avesse potuto provvedere per aver trovato la macchina ferma - sarebbe stato riscontrato il danneggiamento prodottosi all'interno della rottura nella parte rotante, determinante uno sbilanciamento statico (in tal senso il puntuale parere dei periti)

Elementi certi di responsabilità in relazione agli addebiti colposi afferenti il controllo della procedura gestionale e la manutenzione attingono gli imputati Bellucci Franco, vicedirettore della raffineria e responsabile del servizio operativo, Brunelli Sergio responsabile della sezione manutenzione del servizio operativo, Conti Claudio responsabile dell'Area manutenzione dell'area OFF SITE (nella quale era collocata la pompa 4254); quanto al primo rilevano le responsabilità organizzative e di vigilanza di cui era investito e che in concreto esercitava nel servizio interessato dalle diffuse trascuratezze consolidate in prassi operative, in dispregio ad obblighi di prevenzione particolarmente incisivi in ragione della attività di movimentazione di prodotti infiammabili nonché, in riferimento alla sequenza causale, il raccordo a livello dirigenziale tra il servizio operativo e quello di manutenzione dei macchinari utilizzati nelle lavorazioni; per Brunelli e Conti sono fonte di responsabilità le specifiche attribuzioni nella sezione manutenzione.

Per Saronne Giovanni, direttore della raffineria e proposto all'impresa, residuano elementi di incertezza in merito alla attribuibilità al medesimo di mancata doverosa vigilanza; pur in assenza di delega scritta e pur considerando la omogeneità dell'attività produttiva esercitata nella raffineria o comunque la stretta interconnessione tra i diversi servizi - che lascerebbero propendere per la conservazione di raccordi conoscitivi e gestionali con il vicedirettore e responsabile del settore operativo Bellucci - le rilevanti dimensioni dello stabilimento (al cui interno operavano circa 400 dipendenti) e la articolata suddivisione dell'azienda in servizi con attribuzione di funzioni dirigenziali a soggetti qualificati rende plausibile anche la concreta ed intera devoluzione ai dirigenti medesimi delle funzioni di vigilanza sulle specifiche procedure gestionali e manutentive rilevanti a fini di sicurezza e costituenti, nel caso specifico, oggetto degli addebiti.

Va pertanto confermata nei suoi riguardi la assoluzione pronunciata ai sensi dell'articolo 530 c. 2 dal primo giudice; al rigetto dell'appello incidentale consegue condanna al pagamento delle spese del grado.

Gli imputati appaiono meritevoli delle attenuanti generiche in considerazione della incensuratezza e del concorso di condotte colpose altrui; va ritenuta la equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al capo b) per la gravità dell'evento e per la significativa valenza causale della violazione di norme poste a tutela dell'incolumità degli addetti nel luogo di lavoro.

Per effetto delle concesse attenuanti generiche risulta interamente decorso il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo A (anni e sette e mesi sei) determinato secondo la disciplina nella disciplina previgente le modifiche introdotte con legge 251/05.

In relazione al capo B stimasi equo infliggere la pena finale di anni uno mesi due di reclusione (p. b. mesi dieci di reclusione aumentata ex art. 589 u.c. c.p. a d anni uno mesi due di reclusione) con sospensione condizionale.

Consegue condanna al risarcimento del danno a favore di tutte le parti civili da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa per il giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 7250 per le parti civili congiuntamente assistite dall'Avvocato Crispiani, euro 7080 per le parti civili assistite dall'Avvocato Pesaresi, per tutti oltre accessori di legge, nonché in relazione al presente grado di appello, nella misura di euro 1.200,00 per ciascun difensore di parte civile.

P.Q.M.

Visto l'articolo 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara Bellucci Franco, Brunelli Sergio e Conti Claudio responsabili del reato loro ascritto a l capo b) e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante li condanna alla pena di anni uno mesi due di reclusione ciascuno. Pena sospesa.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Bellucci Franco, Brunelli Sergio e Conti Claudio in ordine al reato loro ascritto al capo a) in concorso, per tutti, di attenuanti generiche, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Condanna degli imputati Bellucci Franco, Brunelli Sergio e Conti Claudio al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa a favore delle parti civili liquidate in euro 7.250,00 oltre accessori di legge per il primo grado ed in euro 1200,00 oltre accessori di legge per il presente grado quanto alle parti civili assistite dall'Avv.to Crispiani, in euro 7080,00 oltre accessori di legge per il primo grado ed euro 1200,00 oltre accessori di legge per il presente grado quanto alle parti civili assistite dall'Avvocato Pesaresi;

dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento avanzata delle predette parti civili nei confronti del responsabile civile API Raffineria Ancona S.p.A.

Condanna i predetti imputati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

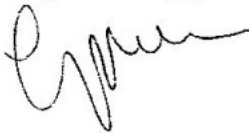
Condanna Saronne Giovanni al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Conferma nel resto.

Indica giorni 90 il termine di deposito della motivazione

Ancona, 2 luglio 2013.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Lucia Ferranti

VISTATA DAL P.G. IL 12 OTT 2013